

**Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50
recante «Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo
sviluppo»**

n. 4444/C

Audizione dell'Ance

Presso la Commissione Bilancio della
Camera dei Deputati

2 maggio 2017

Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”

Il Provvedimento, in vigore dal 24 aprile 2017, ed assegnato alla Commissione (V) Bilancio della Camera (atto n.4444/C) per l'avvio dell'iter di conversione in legge, contiene diverse misure di stretto interesse per il settore delle costruzioni.

**VALUTAZIONI
GENERALI**

Il Disegno di Legge di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50, oltre a prevedere la correzione dei conti pubblici, chiesta dall'Unione europea, contiene alcune misure economico finanziarie, che potranno contribuire a dare attuazione alle scelte operate con le ultime manovre di finanza pubblica che con l'aumento di risorse per nuove infrastrutture (+9,2% nel 2016 e +23,4% nel 2017), il definitivo superamento del Patto di stabilità interno e la definizione di una strategia pluriennale, intendevano consolidare la ripresa dell'economia del Paese anche attraverso il rilancio degli investimenti pubblici.

*E' il caso della norma che attribuisce alle Regioni una quota, pari a 400 milioni di euro, del **Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese**, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le **Regioni dovranno effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017, per 132,4 milioni di euro, che dovranno essere completati entro il 31 marzo 2018.***

Se da un lato si esprime apprezzamento per queste disposizioni che potranno contribuire ad accelerare la realizzazione di una parte degli investimenti, previsti nel 2017, nell'ambito del Fondo presso la Presidenza del Consiglio, dall'altro non si può non esprimere preoccupazione per la tempistica di attribuzione delle risorse, che sta mettendo a rischio il significativo contributo che il Fondo dovrebbe fornire per il rilancio degli investimenti nel 2017 (632 milioni di euro di spesa per investimenti nel 2017 derivante dall'attivazione del Fondo).

A quattro mesi dalla sua istituzione, infatti, si ancora è in attesa dei principali provvedimenti di ripartizione delle risorse, dai quali dipende l'avvio della realizzazione degli interventi, e solo il 24% delle risorse del 2017 sono state attribuite (464 milioni di euro in grado di assicurare investimenti pari a 156 milioni nel 2017).

*Un'altra norma prevista nel decreto legge che potrà consentire di avviare nuovi **investimenti aggiuntivi**, è quella che stabilisce il **riparto e le modalità di utilizzo degli spazi finanziari destinati alle Regioni dalla legge di bilancio 2017 per un importo complessivo di 500 milioni di euro.***

Si evidenzia tuttavia che la ripartizione viene effettuata con un mese e mezzo di ritardo, rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio, per effetto della deroga proposta, mettendo a rischio il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2017.

L'Ance esprime, inoltre, grande apprezzamento per l'introduzione, come più volte auspicato dall'Associazione, di un sistema, comprensivo di un efficace **regime sanzionatorio**, finalizzato ad **assicurare che gli enti utilizzino effettivamente le risorse per realizzare investimenti nuovi e aggiuntivi**, evitando quindi un effetto sostitutivo e garantendo il contributo al rilancio degli investimenti pubblici.

Sempre con l'obiettivo di accelerare l'effettivo utilizzo delle risorse disponibili, l'Ance valuta positivamente la norma che consente, nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma Anas 2016-2020, di avviare investimenti di manutenzione straordinaria dell'Anas, per un importo pari a circa 1 miliardo di euro, e attività di progettazione di interventi per circa 330 milioni di euro. Tuttavia, rimane necessario **superare le difficoltà che impediscono l'approvazione del suddetto Contratto di Programma e che hanno bloccato, da oltre 16 mesi, l'utilizzo di 6,6 miliardi di euro stanziati per le manutenzioni e per l'avvio di nuove opere.**

In merito allo sviluppo di un progetto industriale per la realizzazione di un polo integrato ferrovie-strade, l'Ance, in attesa di conoscere le modalità di attuazione di tale sinergia, intende ribadire **la necessità di garantire la trasparenza e l'introduzione di un sistema basato su criteri condivisi per la selezione e il coinvolgimento delle imprese che dovranno operare con la nuova entità, sia nel mercato interno che in quello estero.**

Dal punto di vista delle attività internazionali, tale progetto dovrebbe consentire di aumentare la forza d'urto del "sistema Italia" con la creazione di un grande player mondiale, in grado di sfruttare importanti sinergie nell'ambito delle attività estere, che rappresentano elementi centrali dei piani industriali presentati nei mesi scorsi sia da Ferrovie dello Stato che da Anas. Ad esempio, il principale obiettivo di Ferrovie sui mercati esteri consiste nel proporsi come General Contractor, con la capacità di realizzare ferrovie, soprattutto in paesi con forti gap infrastrutturali.

Infine, con riferimento alla **ricostruzione delle zone terremotate del Centro Italia**, appare apprezzabile la scelta di stanziare **risorse aggiuntive** (3 miliardi di euro nel triennio 2017-2019) che andranno a finanziare la ricostruzione privata e le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e strategici e i relativi progetti di adeguamento.

Analogamente l'Associazione esprime apprezzamento per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sugli edifici scolastici e privati situati nelle zone a rischio sismico 1 di tutto il territorio nazionale. In questo modo si darà **concreto avvio al programma Casa Italia**, di messa in sicurezza di tutto il patrimonio immobiliare italiano, annunciato dal Governo all'indomani del sisma del 24 agosto 2016 che, con la recente creazione di un apposito Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le misure in commento, potrà finalmente entrare nella **fase operativa**.

Complessivamente le misure illustrate sono ricomprese nel quadro programmatico delineato nel **Documento di Economia e Finanza 2017** dal quale emerge una stima della spesa della Pubblica Amministrazione per **investimenti fissi lordi** (aggregato costituito per la maggior parte da opere pubbliche), che indica un **primo segnale positivo a partire dall'anno in corso (+990 milioni di euro, pari a +2,8% rispetto al 2016) e un rafforzamento della crescita nel 2018 (+6,5% nel 2018 e +1,3% nel 2019).**

Deludenti risultano, invece, i risultati raggiunti nel corso del 2016, anno in cui le misure adottate dal Governo e la flessibilità concessa dall'Unione europea per gli investimenti, per circa 4,2 miliardi di euro, avrebbero dovuto consentire un significativo aumento degli investimenti fissi lordi. Il DEF sancisce invece il sostanziale fallimento di questo tentativo, registrando una riduzione degli investimenti fissi lordi pari a circa 1,6 miliardi di euro nel 2016.

In altre parole, il DEF conferma la strategia di rilancio infrastrutturale perseguita dagli ultimi due Governi - dallo Sblocca Italia in poi - , prevedendo tuttavia che i principali effetti delle decisioni assunte negli ultimi anni si concretizzino – finalmente e anche con un po' di ottimismo - nel 2017, per poi acquisire maggiore vigore nel 2018.

*L'esperienza degli ultimi due anni, con previsioni fortemente riviste a ribasso, sottolinea tuttavia la **necessità di un'azione più incisiva per fare ripartire gli investimenti e superare le incrostazioni del passato in modo da consentire agli enti di cogliere le opportunità offerte dalle misure adottate.** Sarà necessario uno sforzo a tutti i livelli, nella consapevolezza che le criticità e i ritardi non si concentrano solo nella fase di affidamento o di realizzazione dei lavori ma ben spesso nelle fasi precedenti alla gara d'appalto.*

* * *

In merito alle misure fiscali, l'Ance esprime forte preoccupazione per il mantenimento, seppur in misura parziale, delle "clausole di salvaguardia", secondo le quali le aliquote IVA vigenti subirebbero dal 2018 un innalzamento dall'attuale 10% all' 11,5% e dal 22% al 25%.

Infatti, l'aumento delle aliquote IVA produce solo effetti negativi sul mercato, con una forte contrazione dei consumi. Per il settore delle costruzioni, in particolare, l'innalzamento dell'aliquota ridotta del 10% colpisce poi ulteriormente il mercato immobiliare, ad esempio delle "secondo case" e delle case destinate all'affitto, comprimendo ancor di più le attività di un comparto ancora fortemente in crisi.

Inoltre, preoccupa fortemente la proroga e l'ampliamento dell'ambito applicativo dello "split payment". In particolare, per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, le conseguenze di queste ultime modifiche determineranno un ulteriore incremento esponenziale del credito IVA, che non verrà più loro corrisposta non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione ma anche nei rapporti con tutte le società a partecipazione statale e locale (es. ANAS, Ferrovie, Municipalizzate, etc.).

Si accoglie, invece, con soddisfazione, l'abbandono del piano di riavvio della riforma del catasto, che, così come concepito, ricalcava più o meno esattamente il progetto che due anni fa aveva naufragato, per l'impossibilità di garantire il principio dell'invarianza del prelievo fiscale sugli immobili.

Proprio sul tema, nelle scorse settimane, l'Ance è stata audita presso l'Osservatorio parlamentare sul mercato immobiliare e, in quella occasione, sono stati rappresentati tutti i timori sul pericolo di un sensibile incremento della tassazione immobiliare, se si fosse realizzata una riforma del catasto senza una contestuale revisione complessiva della tassazione nel nostro Paese.

Nell'insieme, tuttavia, il Provvedimento sembra contenere alcune disposizioni che preoccupano molto tutti i settori produttivi ed, in particolare, il settore delle costruzioni, ispirate solo ad una logica di "cassa" contingente, sotto la veste ufficiale di contrasto all'evasione fiscale, senza in alcun modo considerare l'obiettivo di rilancio dell'economia del Paese.

- Valutazioni sulle singole misure di interesse per il settore delle costruzioni -

PRINCIPALI MISURE DI CARATTERE ECONOMICO FINANZIARIO

TAGLI AI MINISTERI (ART. 13)

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2017, la norma prevede **riduzioni delle spese dei Ministeri per un importo complessivo di 460 milioni di euro**.

Secondo quanto indicato nella relazione tecnica, i tagli non saranno lineari, come avvenuto negli anni precedenti, ma si concretizzeranno *in misure quantitativamente e qualitativamente tra loro differenziate*. In particolare, 299 milioni riguardano definanziamenti "mirati" di specifiche autorizzazioni di spesa mentre 161 milioni riguardano riduzioni indistinte di missioni e programmi di spesa dei Ministeri.

Valutazione

Se appare positiva la scelta di non operare tagli lineari delle spese dei Ministeri, occorre, comunque, ribadire la necessità di concentrare le riduzioni sulla parte meno produttiva della spesa pubblica.

Dalla relazione tecnica del Disegno di legge risulta che 140 milioni di euro, pari a circa il 30% dei 460 milioni di riduzioni complessive, sembrano riconducibili ad investimenti (investimenti fissi lordi, contributi agli investimenti o trasferimenti in conto capitale).

Tuttavia, da un'analisi delle tabelle allegate al Disegno di Legge, relative alle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, sembrerebbe che la ripartizione dei tagli non riguarderà le missioni e i programmi dove sono maggiormente concentrate le risorse per le infrastrutture.

RIPARTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (ART. 17)

La norma ripartisce il contributo, pari complessivamente a 470 milioni di euro all'anno a partire dal 2017, che le Province (220 milioni di euro) e Città Metropolitane (250 milioni di euro) delle Regioni a statuto ordinario potranno destinare ad interventi sulla viabilità e per l'edilizia scolastica.

Valutazione positiva

La misura appare positiva perché consente lo sblocco di risorse a favore di interventi infrastrutturali delle Province già stanziati con la Legge di stabilità per il 2016.

ATTRIBUZIONE QUOTA INVESTIMENTI IN FAVORE DELLE REGIONI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE (ART. 25)

La norma attribuisce, per l'anno 2017, alle **Regioni a statuto ordinario 400 milioni di euro del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese**, istituito dalla Legge di bilancio per il 2017 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Comma 140), che per il 2017 prevede uno stanziamento complessivo di 1.900 milioni di euro.

Le Regioni devono effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi – in termini di Stati di Avanzamento Lavori - per 132,4 milioni di euro nell'anno 2017 così ripartiti:

Regioni	Percentuale	Riparto quota fondo investimenti	Quote investimenti nuovi e aggiuntivi
Abruzzo	3,2%	12.650.315,79	4.187.920,33
Basilicata	2,5%	9.994.315,79	3.308.644,54
Calabria	4,5%	17.842.315,79	5.906.745,60
Campania	10,5%	42.159.368,42	13.956.969,86
Emilia-Romagna	8,5%	34.026.315,79	11.264.501,39
Lazio	11,7%	46.813.263,16	15.497.653,96
Liguria	3,1%	12.403.157,89	4.106.098,06
Lombardia	17,5%	69.930.105,26	23.150.545,37
Marche	3,5%	13.929.473,68	4.611.388,92
Molise	1,0%	3.828.842,11	1.267.548,25
Piemonte	8,2%	32.908.842,11	10.894.558,78
Puglia	8,2%	32.610.736,84	10.795.870,25
Toscana	7,8%	31.269.263,16	10.351.771,86
Umbria	2,0%	7.848.210,53	2.598.170,75
Veneto	7,9%	31.785.473,68	10.522.664,71
TOTALE	100%	400.000.000,00	132.421.052,63

La quota di investimenti che le regioni devono realizzare nell'anno 2017 rappresenta circa un terzo del valore dello stanziamento: 132,42 milioni di euro di investimenti da realizzare a fronte di uno stanziamento di 400 milioni. Tale quota è in linea con quella indicata nella legge di bilancio 2017 e nel Documento di economia e finanza per lo stanziamento complessivo del fondo: 632 milioni di euro di investimenti da realizzare a fronte di uno stanziamento di 1.900 milioni.

Inoltre, la norma introduce modalità attuative e un regime sanzionatorio destinati ad assicurare che la misura contribuisca effettivamente al rilancio degli investimenti. In particolare, la norma indica che le regioni debbano certificare l'effettiva realizzazione degli investimenti nuovi e aggiuntivi entro il 31 marzo 2018 e prevede l'applicazione delle sanzioni per mancato rispetto del pareggio di bilancio nel caso in cui il pareggio di bilancio non è stato assicurato al netto della quota di investimenti nuovi e aggiuntivi realizzati.

Lo stesso articolo destina una quota del Fondo presso la Presidenza del Consiglio, pari a 64 milioni di euro nel 2017, 118 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44,1 milioni nel 2020, al MIUR per **interventi di edilizia scolastica** coerenti con la Programmazione triennale realizzati da Province e Città metropolitane.

Valutazione positiva

L'Ance esprime apprezzamento per queste disposizioni che potranno contribuire ad accelerare la realizzazione di una parte degli investimenti, previsti nel 2017, nell'ambito del Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese.

Allo stesso tempo, l'Ance esprime preoccupazione con riferimento alla tempistica di attribuzione delle risorse; tempistica che mette a rischio il significativo contributo che il suddetto fondo, come indicato dal Governo nel DEF, dovrebbe fornire per il rilancio degli investimenti nel 2017.

A quattro mesi dalla sua istituzione, infatti, si ancora è in attesa dei principali provvedimenti di ripartizione delle risorse, dai quali dipende l'avvio della realizzazione degli interventi.

Ad oggi, solo un quarto delle risorse stanziare per il 2017 risultano ripartite (464 milioni di euro su 1.900 milioni di euro, pari al 24%). Anche aggiungendo le risorse destinate al bando periferie (270 milioni per il 2017), nell'ambito del DPCM il cui schema è stato già trasmesso in Parlamento, tale quota sale soltanto al 39%.

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Valori in milioni di euro

	2017	2018	2019	TOTALE TRIENNIO
Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese	1.900	3.150	3.500	8.550
<i>di cui assegnazioni effettuate</i>	464	118	80	662
Risorse per le Regioni (Art. 25 DL 50/2017)	400	-	-	400
Risorse per edilizia scolastica - MIUR (Art. 25 DL 50/2017)	64	118	80	262
<i>di cui assegnazioni in corso di formalizzazione</i>	270	270	260	800
Risorse destinate al bando periferie (Schema DPCM)	270	270	260	800

Elaborazione Ance su Legge di Bilancio 2017, DL 50/2017 e Atti parlamentari

Al riguardo, si ricorda che il DEF 2017 stima per l'anno in corso un effetto sulla spesa per investimenti derivante dall'attivazione del suddetto Fondo, pari a 632 milioni di euro, confermando di fatto la previsione della Legge di Bilancio 2017. Le disposizioni contenute nel decreto-legge – sicuramente positive ma purtroppo le uniche al momento ad essere state adottate dal Governo - possono contribuire al raggiungimento di questo obiettivo solo nella misura di circa 156 milioni di euro per il 2017¹ (circa il 24% dell'effetto previsto nel 2017).

In questo contesto, l'Ance esprime inoltre grande apprezzamento per l'introduzione, in linea con quanto richiesto dall'Associazione nel corso dell'esame dalla Legge di bilancio 2017, di un sistema, comprensivo di un regime sanzionatorio, finalizzato ad assicurare che gli enti utilizzino effettivamente le risorse per realizzare investimenti nuovi e aggiuntivi, evitando quindi un effetto sostitutivo e garantendo il contributo al rilancio degli investimenti pubblici.

L'Ance attira quindi l'attenzione sulla necessità di assicurare che questo importante strumento sia pienamente confermato e non venga depotenziato durante l'iter parlamentare.

**SPAZI FINANZIARI PER
INVESTIMENTI IN FAVORE
DELLE REGIONI (ART.33)**

La norma stabilisce il riparto e le modalità di utilizzo degli spazi finanziari destinati alle Regioni dalla legge di bilancio 2017 per un importo complessivo di 500 milioni di euro e finalizzati all'incremento degli investimenti pubblici (realizzazione di investimenti nuovi e aggiuntivi) attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e il ricorso al debito.

In particolare, la norma introduce una deroga al meccanismo della legge di bilancio 2017 che prevedeva una richiesta da parte delle Regioni

¹ L'importo comprende 132 milioni di euro di investimenti delle Regioni e 24 milioni di investimenti per interventi di edilizia scolastica, stimati nel 2017 per effetto della misura di cui all'articolo 25.

entro il 20 febbraio 2017 e una successiva attribuzione degli spazi finanziari a metà marzo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La norma recepisce infatti il contenuto di una proposta di ripartizione dei 500 milioni di euro, effettuata dalle regioni in sede di autoordinamento. Rispetto alle tempistiche previste dalla legge di bilancio, l'introduzione della deroga ha quindi determinato un ritardo di circa un mese e mezzo rispetto alla tempistica inizialmente prevista.

La tabella di ripartizione indica gli spazi finanziari attribuiti alle 15 regioni interessate (rimangono esclusi il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta) e fissa gli obiettivi di spesa aggiuntiva in 175 milioni per il 2017, 137 milioni di euro nel 2018, 130 milioni nel 2019, 53 milioni di euro nel 2020 e 5 milioni nel 2021. In questo contesto, a ciascuna regione è attribuito un obiettivo di spesa per investimenti aggiuntiva per ciascuno degli anni compresi tra il 2017 e il 2021.

Come nel caso dell'articolo 25, la norma introduce modalità attuative e un regime sanzionatorio destinati ad assicurare che la misura contribuisca effettivamente al rilancio degli investimenti. In particolare, la norma indica che le regioni debbano certificare l'effettiva realizzazione degli investimenti nuovi e aggiuntivi entro il 31 marzo di ciascun anno e prevede l'applicazione delle sanzioni per mancato rispetto del pareggio di bilancio nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi fissati in termini di investimenti nuovi e aggiuntivi realizzati.

Valutazione positiva

La valutazione dell'Ance è positiva perché la disposizione potrà consentire di avviare nuovi investimenti aggiuntivi, nella misura prevista dalla legge di bilancio.

Si evidenzia tuttavia che la ripartizione viene effettuata con un mese e mezzo di ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio, per effetto della deroga proposta, mettendo a rischio il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2017.

L'Ance esprime inoltre grande apprezzamento per l'introduzione, in linea con quanto richiesto dall'Associazione nel corso dell'esame della Legge di bilancio 2017, di un sistema, comprensivo di un efficace regime sanzionatorio, finalizzato ad assicurare che gli enti utilizzino effettivamente le risorse per realizzare investimenti nuovi e aggiuntivi, evitando quindi un effetto sostitutivo e garantendo il contributo al rilancio degli investimenti pubblici. L'Associazione attira quindi l'attenzione sulla necessità di assicurare che questo importante strumento sia pienamente confermato e non venga depotenziato durante l'iter parlamentare.

FONDO DA RIPARTIRE PER L'ACCELERAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI (ART.41)

La norma prevede **risorse aggiuntive** per far fronte agli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 pari a **1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.**

A tal fine è prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'economia, di un apposito Fondo da ripartire con una dotazione complessiva di 1.908,5 milioni di euro (491,5 milioni per il 2017, 713,3 milioni per il 2018 e 699,7 milioni per il 2019). Tali risorse verranno utilizzate con uno o più decreti del Ministero dell'economia su proposta del Commissario Straordinario

per la ricostruzione o del Dipartimento “Casa Italia” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le risorse sono destinate a:

- a) Interventi di ricostruzione nei **comuni colpiti dal sisma** di cui all’art.1 del DL 189/2016 per il finanziamento di:
 - verifiche di vulnerabilità degli **edifici scolastici**, previste dall’art. 20 del DL 8/2017, e conseguente realizzazione di progetti di ripristino del danno e adeguamento sismico;
 - verifiche di vulnerabilità degli **edifici strategici** e conseguente realizzazione di progetti di ripristino del danno e adeguamento sismico;
 - **ricostruzione privata**, ai sensi dell’art. 5 del DL 189/2016.
- b) Interventi, a cura di **Casa Italia, nei Comuni delle zone a rischio sismico 1**, non ricompresi nel punto precedente, da destinare a
 - Verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e relativi progetti di adeguamento
 - Verifiche di vulnerabilità degli edifici privati.
- c) Incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di **dieci cantieri pilota**. Per tale attività, affidata al Dipartimento **Casa Italia**, è previsto un **finanziamento per il 2017 di 25 milioni di euro**.

Valutazione positiva

*L’Ance non può che accogliere con favore la scelta di stanziare **risorse aggiuntive per la ricostruzione del Centro Italia** che andranno a finanziare, oltre che la ricostruzione privata, anche le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e strategici e i relativi progetti di adeguamento.*

*Analogamente l’Associazione esprime apprezzamento per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sugli edifici scolastici e privati situati nelle zone a rischio sismico 1 di tutto il territorio nazionale. In questo modo si darà **concreto avvio al programma Casa Italia**, di messa in sicurezza di tutto il patrimonio immobiliare italiano, annunciato dal Governo all’indomani del sisma del 24 agosto 2016 che, con la recente creazione di un apposito Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le misure in commento, potrà finalmente entrare nella fase operativa.*

**FONDO PER LA
RICOSTRUZIONE DELLE
AREE TERREMOTATE
ART.42**

La norma prevede, a valere sullo stanziamento aggiuntivo di 3.000 milioni di euro di cui all’articolo precedente, un rifinanziamento, per complessivi 327 milioni di euro (63 milioni per il 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019), del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, previsto con una dotazione di 200 milioni di euro nel primo Decreto Legge “terremoto” (art. 4, comma1 del DL 189/2017). Tali risorse verranno destinate anche all’assistenza della popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

Per l'avvio di interventi urgenti di ricostruzione pubblica e privata delle aree del cratere è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017.

TERREMOTO CENTRO ITALIA: 3 MILIARDI AGGIUNTIVI PER IL TRIENNIO 2017-2019

La destinazione dei fondi

valori in milioni di euro

		2017	2018	2019	TOTALE
Art. 41, co.2	Fondo per l'accelerazione della ricostruzione: - zone terremotate (verifiche di vulnerabilità e progetti di scuole ed edifici strategici + ricostruzione privata) - Casa Italia (zone a rischio sismico 1: verifiche di vulnerabilità scuole e progetti + verifiche di vulnerabilità edifici privati) - Casa Italia (10 progetti pilota)	491,5	717,3	699,7	1.908,5
Art. 42, co.1	Rifinanziamento Fondo per la ricostruzione delle zone terremotate di cui all'art.4 del DL 189/2016	63,0	132,0	132,0	327,0
Art. 42, co.2	Interventi per la ricostruzione pubblica e privata	150,0			150,0
Art. 43, co. 1-4	Proroga sospensione e rateizzazione tributi - imposte erariali	101,0	- 101,0		-
Art. 43, co. 1-4	Proroga sospensione e rateizzazione tributi - imposte locali		17,0		17,0
Art. 43, co. 5	Rifinanziamento Fondo per le esigenze derivanti dal differimento della riscossione		101,0		101,0
Art. 44	Proroga credito d'imposta investimenti nelle regioni del Centro Italia			26,0	26,0
Art.46	Zona Franca urbana-compensazioni imposte	45,5	56,7	48,7	150,9
Art.46	Zona Franca urbana-trasferimenti INPS	149,0	111,0	93,0	353,0
TOTALE		1.000,0	1.034,0	999,4	3.033,4

Elaborazione Ance su DDL di conversione del DL 50/2017 (Atto 4444/C)

Valutazione positiva

**INTERVENTI PER IL
TRASPORTO FERROVIARIO
(ART.47)**

Il giudizio sulle misure è complessivamente positivo.

Il decreto prevede alcune disposizioni volte a determinare **l'adeguamento delle linee ferroviarie regionali agli standard di sicurezza nazionali, anche attraverso l'utilizzo delle risorse stanziare per questo obiettivo dal Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 approvato dal CIPE il 1° dicembre 2016.**

In particolare, viene attribuito, previa intesa tra le Regioni e il MIT, a RFI Spa la realizzazione degli interventi tecnologici da realizzare sulle linee regionali e, in prospettiva, la stessa gestione delle infrastrutture locali.

Lo stesso articolo, al fine di consentire il **completamento del Programma Grandi Stazioni**, prevede che il CIPE, su proposta del MIT, individui le risorse annuali disponibili (di cui alle Delibere CIPE 10/2003, 63/2003, 129/2006, 61/2010, 2/2012 e 20/2012), che la relazione tecnica quantifica in 80 milioni di euro, e provveda alla loro revoca e riprogrammazione a favore di Grandi Stazioni Rail nonché all'approvazione di nuovi progetti o delle necessarie varianti progettuali.

E', inoltre, previsto che, nelle more dell'approvazione del progetto definitivo della **sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sono autorizzate le attività propedeutiche per l'avvio dei lavori.**

Valutazione positiva

Il giudizio sulle misure è complessivamente positivo.

ANAS E FERROVIE DELLO STATO (ART.49)

La norma, con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti infrastrutturali, prevede che l'ANAS sviluppi opportune sinergie con Ferrovie dello Stato, anche attraverso la sottoscrizione di appositi contratti e convenzioni, al fine di incrementare nel 2017 e nel 2018 gli investimenti di almeno il 10% rispetto all'anno precedente.

Il Ministero dell'economia è autorizzato a trasferire a Ferrovie dello Stato le azioni di Anas Spa (aumento di capitale di Ferrovie dello Stato tramite conferimento in natura).

La norma consente all'ANAS, nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma 2016-2020, di utilizzare una parte delle risorse disponibili per il programma pluriennale dell'Ente, pari a circa 6.600 milioni di euro stanziati dalla Legge di Stabilità per il 2016, per le attività di manutenzione straordinaria (15% delle risorse disponibili) e progettazione degli interventi (5%).

Valutazione

In merito allo sviluppo di un progetto industriale per la realizzazione di un polo integrato ferrovie-strade, l'Ance, in attesa di conoscere le modalità di attuazione di tale sinergia, intende ribadire la necessità di garantire la trasparenza e l'introduzione di un sistema basato su criteri condivisi per la selezione e il coinvolgimento delle imprese che dovranno operare con la nuova entità, sia nel mercato interno che in quello estero.

Dal punto di vista delle attività internazionali, tale progetto dovrebbe consentire di aumentare la forza d'urto del "sistema Italia" con la creazione di un grande player mondiale, in grado di sfruttare importanti sinergie nell'ambito delle attività estere, che rappresentano elementi centrali dei piani industriali presentati nei mesi scorsi sia da Ferrovie dello Stato che da Anas. Ad esempio, il principale obiettivo di Ferrovie sui mercati esteri consiste nel proporsi come General Contractor, con la capacità di realizzare ferrovie, soprattutto in paesi con forti gap infrastrutturali.

L'Ance valuta positivamente la norma che consente di avviare investimenti di manutenzione straordinaria dell'Ente per le strade, per un importo pari a circa 1 miliardo di euro, e attività di progettazione di interventi per circa 330 milioni di euro.

Resta, tuttavia, necessario superare le difficoltà che impediscono l'approvazione del Contratto di Programma Anas 2016-2020 e che hanno bloccato, da oltre 16 mesi, l'utilizzo di 6,6 miliardi di euro stanziati per le manutenzioni e per l'avvio di nuove opere.

EVENTI SPORTIVI DI SCI ALPINO (ART. 61)

Per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, previsti a Cortina, rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, è prevista la nomina di un **Commissario straordinario** al quale viene

affidata la realizzazione **di un piano di interventi** che comprende la progettazione e realizzazione di nuovi impianti e nuove piste da sci, nonché l'adeguamento e il miglioramento di quelli esistenti, oltre che la realizzazione di opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della Provincia di Belluno.

Per la realizzazione di tale piano, da predisporre entro 30 giorni dalla nomina del Commissario, la norma prevede misure derogatorie sia-per le procedure amministrative di approvazione dei progetti, sia per la realizzazione degli interventi che sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, nonché qualificati come di preminente interesse nazionale.

Con riferimento alla realizzazione delle opere, il Commissario può esercitare poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla loro tempestiva esecuzione, anche mediante ordinanza contingibile e urgente, da accompagnare da analitica motivazione (comma 5).

Inoltre, vengono elencate una serie di norme del Codice dei contratti, (come quelle in materia di procedure di affidamento e di partenariato pubblico privato) alle quali il Commissario può (sic!) fare ricorso (comma 7).

Lo stesso articolo del disegno di legge nomina il Presidente di Anas Spa commissario per l'individuazione, progettazione ed esecuzione delle opere necessarie all'adeguamento della viabilità statale della Provincia di Belluno, dotandolo dei medesimi poteri sostitutivi di cui al precedente comma 5.

Le imprese affidatarie dei lavori previsti dalla disposizione sono poi poi obbligate a costituire un'ulteriore garanzia, oltre a quelle previste in via ordinaria dalla D.lgs. n. 50/2016, da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nella misura del 20 per cento dell'importo dei lavori, destinata a garantire l'ultimazione dei lavori entro il termine fissato nel bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 (comma 26).

La norma prevede un **finanziamento complessivo di 40 milioni di euro**, di cui 5 milioni nel 2017, 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e 5 milioni di euro per il 2021. Tali risorse si aggiungono a quelli resi disponibili dagli enti interessati dall'evento (Comitato organizzatore, comuni, Regione Veneto, Provincia di Belluno).

Valutazione

L'Ance ritiene che la scelta del legislatore di stabilire poteri d'urgenza e nominare dei Commissari per un evento sportivo programmato nel 2020-21 se da un lato conferma la necessità di avere una normativa più snella per passare dalla programmazione e localizzazione, anche attraverso lo strumento della Conferenza dei servizi, dall'altro ribadisce l'esigenza che la progettazione e l'esecuzione non contraddicano i principi ispiratori della riforma del Codice degli appalti.

In particolare laddove si afferma il divieto di ricorrere a procedure in deroga alle norme ordinarie per eventi programmati, per favorire la trasparenza e la regolarità dei meccanismi di aggiudicazione delle gare.

E', quindi, auspicabile che il Parlamento intervenga per correggere questa impostazione.

Allo stesso modo, la richiesta alle imprese di fornire garanzie aggiuntive, nella misura del 20% del valore dei lavori, per assicurare la realizzazione degli interventi non è condivisibile. Le garanzie richieste in Italia sono già molto più elevate rispetto a quelle richieste negli appalti pubblici in Europa.

Inoltre, la prestazione nella sola forma bancaria e assicurativa, laddove escluda il ricorso agli intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93, potrebbe comportare effetti limitativi della concorrenza.

MISURE FISCALI

"SPLIT PAYMENT"- PROROGA E AMPLIAMENTO (ART.1)

Sulla base dell'autorizzazione delle autorità comunitarie, il meccanismo della "scissione dei pagamenti" (cd. "split payment"), attualmente disciplinato all'art.17-ter del DPR 633/1972 (in base al quale le imprese non ricevono più l'IVA sulle fatture emesse, che viene versata direttamente dal committente), viene prorogato sino al 2020, superando così la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata dalla stessa Europa quale termine ultimo d'applicazione dello strumento.

Inoltre, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, il meccanismo dello "split payment" viene esteso anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- tutte le pubbliche amministrazioni;
- tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
- le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate;
- i professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Valutazione negativa

In generale, la proroga e l'ampliamento dell'ambito applicativo dello "split payment" vanno valutate negativamente, in quanto l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le PP.AA. è già in vigore dal 2015 ed è considerato elemento già sufficiente per il contrasto all'evasione IVA.

Infatti, la stessa vigenza temporanea dello "split" era giustificata proprio dall'introduzione solo dal 2015 della fatturazione elettronica.

Per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, le

conseguenze di queste ultime modifiche attengono sempre all'incremento esponenziale del credito IVA. Infatti, con l'entrata in vigore della norma, l'IVA non verrà più corrisposta alle imprese non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione ma anche nei rapporti con tutte le società a partecipazione statale e locale (es. ANAS, Ferrovie, Municipalizzate, etc.).

Tale criticità, poi, si aggrava quando i lavori sono realizzati tramite strutture consortili. In questi casi, infatti, il credito IVA si forma in capo al Consorzio che, per sua natura, è destinato a sciogliersi ad opera ultimata, per cui il recupero del credito diventa veramente difficoltoso.

Su questo aspetto, si è ancora in attesa di una specifica autorizzazione della Commissione Europea che renda applicativa una norma, fortemente sollecitata dall'Ance, contenuta nella legge di Stabilità dello scorso anno (art.1, co. 128, legge 208/2015), che farebbe sì che il credito IVA non si formi in capo al Consorzio ma, come avviene ordinariamente, in capo alle singole imprese consorziate.

La proroga sino al 2020 del meccanismo rende quindi ancora più evidente la necessità di accelerare l'operatività della disposizione. Ciò in quanto il settore edile opera già da tempo, e oramai quasi integralmente, applicando il meccanismo del "reverse charge" (anch'esso di derivazione europea) che, in pratica, è l'equivalente della "scissione dei pagamenti" solo che opera in presenza di committenti privati.

In ogni caso, resta da risolvere il problema del credito IVA.

Occorre rendere pressoché immediato il rimborso, che attualmente avviene in un periodo che supera in media i sei mesi.

In merito, nella Risoluzione del Parlamento di approvazione del DEF2017 (Documento di Economia e Finanza), viene richiesto l'impegno del Governo al rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti IVA derivanti proprio dall'applicazione dello "split payment".

Si tratta solo di un impegno che non dà nessuna garanzia agli operatori del settore.

Allo stesso modo il Governo sta valutando, in vista della legge di Bilancio 2018, la possibilità di rendere obbligatoria per tutti i soggetti IVA la fatturazione elettronica dietro autorizzazione dei competenti organi comunitari (le norme comunitarie ammettono, infatti, la fatturazione elettronica tra privati solo su opzione e non come meccanismo obbligatorio). In tal modo si recupererebbe il tax gap (differenziale tra l'IVA dovuta e quella effettivamente pagata) potendo poi procedere all'abolizione dello "split payment".

Anche tale proposito resta solo un annuncio, e non è sufficiente ad evitare i ben noti problemi di liquidità alle imprese del settore.

PROPOSTE ANCE

Per risolvere il problema del credito IVA, si potrebbero adottare meccanismi operativi di accelerazione del recupero del credito, quali, ad esempio:

1. un Modello di dichiarazione IVA mensile, sulla falsa riga di quello trimestrale (Modello IVA TR già in uso presso le imprese), che consenta la compensazione del credito IVA già il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
2. l'applicazione dello stesso meccanismo di versamento dell'IVA anche nei confronti dei fornitori. A titolo esemplificativo, se l'impresa presta servizi o cede beni ad una pubblica amministrazione, non riceve l'IVA applicandosi lo "split". La stessa impresa non dovrebbe pagare l'IVA sulle fatture dei propri fornitori, proprio mediante l'applicazione del "reverse". La sua posizione IVA in questo modo verrebbe quasi del tutto azzerata, senza che emerga alcun credito;
3. la definizione di una soglia massima di applicazione dello "split" al di sopra della quale l'IVA viene liquidata in modalità ordinaria. Con una soluzione di questo tipo, magari definendo una soglia abbastanza bassa, si potrebbe più efficacemente combattere l'evasione, che si annida, come tra l'altro riconosciuto dai dati ufficiali, soprattutto nell'ambito delle piccole e medie forniture, e non già dei contratti di opere o lavori pubblici, laddove visti gli obblighi di fatturazione elettronica e tracciabilità dei pagamenti, è difficile trovare ambiti di evasione.

**AUMENTO IVA –
CLAUSOLE DI
SALVAGUARDIA (ART.9)**

Il Governo interviene nuovamente sulle clausole di salvaguardia relative all'aumento delle aliquote IVA e delle accise, già introdotte dalla legge 190/2014 (Stabilità 2015).

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la "Manovra correttiva" rimodula le aliquote IVA del 10% e del 22%, con un aumento, rispettivamente, all'11,5% ed al 25%. La rimodulazione viene prevista fino al 2021, con un ulteriore aumento dell'aliquota IVA intermedia, che potrà arrivare fino al 13%.

Aliquote IVA vigenti	Aliquote IVA dal 1° gen.2018	Aliquote IVA dal 1° gen.2019	Aliquote IVA dal 1° gen.2020	Aliquote IVA dal 1° gen.2021
10%	11.5%	12%	13%	13%
22%	25%	25,4%	24,9%	25%

Valutazione negativa

L'Ance esprime forte preoccupazione per il mantenimento, seppur in misura parziale, delle "clausole di salvaguardia", secondo le quali le aliquote IVA vigenti subirebbero dal 2018 un innalzamento dall'attuale 10% all' 11,5% e dal 22% al 25%.

Infatti, la decisione di incrementare le aliquote IVA per recuperare gettito è una scelta che non tiene conto degli effetti sul mercato e della contrazione dei consumi che una simile misura è in grado di generare.

L'innalzamento dell'aliquota ridotta del 10% colpirebbe il mercato immobiliare, ad esempio, delle "seconde case" e del comparto degli investimenti in case da affitto, e, tra l'altro, si ripercuoterebbe sugli stessi Enti pubblici, provocando, per questi, un incremento dei "costi

fiscali” connessi alla realizzazione di opere pubbliche.

In sede di approvazione del DEF da parte del Parlamento le risoluzioni di maggioranza richiedono, comunque, che il Governo disattivi del tutto l’incremento delle aliquote IVA previsto dalla cosiddetta “clausola di salvaguardia”.

Auspichiamo che effettivamente la legge di Bilancio per il 2018 rinunci definitivamente a tali incrementi, che provocano effetti depressivi sul mercato.

**NUOVI LIMITI ALLE
COMPENSAZIONI (ART.3)**

Sempre in tema di crediti fiscali, altra disposizione d’interesse, contenuta nel Decreto Legge, è quella relativa alle modifiche in tema di compensazioni che, per essere effettuate, dovranno avere il visto di conformità da parte dei professionisti per importi sempre più bassi.

Nello specifico, si abbassa da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale è posto l’obbligo del citato visto, che, se mancante o apposto da soggetti non abilitati, comporta il recupero del credito utilizzato con applicazione delle sanzioni e dei relativi interessi.

Tale modifica rileva sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA e riguarda le dichiarazioni i cui termini scadono successivamente all’entrata in vigore del presente Decreto.

Valutazione negativa

Si tratta di un sostanziale inasprimento delle regole di utilizzo dei crediti relativi a dichiarazioni annuali sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette.

È evidente come, anche questa misura, è volta a “fare cassa”, rendendo ancor più oneroso il recupero di un credito, o meglio il diritto del contribuente di vedersi restituito quanto anticipato all’Erario.

Ciò va contro gli effetti di semplificazione fiscale annunciati ripetutamente dal Governo e dall’Agenzia delle Entrate.

**MODIFICHE ALL’A.C.E.
(ART.7)**

Sono, altresì, apportate correzioni ulteriori alla disciplina dell’A.C.E. (aiuto per le crescita economica).

Già la legge di Bilancio per il 2017 aveva ridotto in maniera significativa la convenienza dello strumento, riducendo, per il periodo d’imposta 2017, dal 4,75% al 2,3%, il “rendimento nozionale lordo”, ossia la percentuale di deduzione dal reddito imponibile d’impresa, correlata agli aumenti di capitale.

Al citato taglio, ora, si aggiunge anche la riduzione dell’orizzonte temporale su cui calcolare l’incremento di investimenti e conferimenti che dà diritto al bonus fiscale sulla capitalizzazione delle imprese.

La nuova norma, infatti, prevede che l’incremento sia calcolato sugli ultimi cinque esercizi, e non più a partire dal 2010 come indicano le regole attuali.

Valutazione negativa

Ad avviso dell’Ance, il Governo non tiene in debito conto l’importanza di uno strumento come l’A.C.E., che, attraverso forme di defiscalizzazione, rappresenta l’unica arma efficace per superare i limiti di sotto-capitalizzazione del nostro settore produttivo.

**DEFINIZIONE AGEVOLATA
LITI PENDENTI (ART.11)**

Alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento (cd. "Rottamazione cartelle"), prevista dall'art.6 del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni nella legge 225/2016, si affianca ora la possibilità di sanare le liti pendenti, in ogni stato o grado di giudizio, in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate, mediante il pagamento degli importi che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado aumentati degli interessi (sono espressamente escluse le sanzioni e gli interessi di mora).

La procedura di adesione, le cui modalità applicative verranno comunque definite nel dettaglio, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, prevede in generale, entro il 30 settembre 2017:

- la presentazione di domanda di definizione per singola controversia,
- il pagamento di quanto dovuto in 3 rate (40% entro il 30 settembre 2017, 40% entro il 30 novembre 2017 e il restante 20% entro il 30 giugno 2018), se la pretesa è di importo almeno pari a € 2.000 (in caso contrario è previsto il versamento in unica soluzione).

Si sottolinea che l'adesione alla definizione agevolata è subordinata ad un'accettazione ufficiale della domanda del contribuente interessato, che può intervenire entro il 31 luglio 2018, senza che ciò comporti l'automatica sospensione dei termini della controversia.

Valutazione negativa

Ad una prima lettura, non sembra chiara la convenienza all'adesione a questo strumento deflattivo del contenzioso, tenuto conto dell'elevato grado di incertezza nelle modalità applicative generali.

In particolare, la mancata sospensione dei termini del giudizio e il pagamento anticipato degli importi accertati, prima dell'accettazione della domanda di adesione, sembrano costituire un ostacolo ad un'ampia diffusione dell'istituto.

**TERREMOTO "CENTRO
ITALIA" (ARTT.43 E 46)**

Nei Comuni del Centro Italia, colpiti dagli eventi sismici susseguitsi dal 24 agosto 2016, è istituita la "Zona Franca Urbana" (di seguito ZFU) a favore delle imprese con sede principale o unità locale all'interno del "cratere", già esistenti o neo costituite entro il 31 dicembre 2017.

A queste, per i redditi derivanti dalla prosecuzione dell'attività nelle suddette zone e prodotti negli esercizi 2017 e 2018, sono riconosciute:

- a) l'esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;
- b) l'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca, nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta;

- c) l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- d) l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (ad esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica), a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Le suddette agevolazioni saranno concesse nel rispetto della regola comunitaria del "de minimis".

Vengono, poi, ulteriormente prorogati sia i termini della sospensione dei versamenti ed altri adempimenti tributari che quelli relativi alla ripresa della riscossione e della rateizzazione dei tributi.

Valutazione positiva

Il giudizio sulle misure è complessivamente positivo.

ALTRE MISURE

Al complesso di norme sopra descritte, si aggiungono alcune ulteriori misure d'interesse che, in ogni caso, saranno monitorate nel corso dell'iter parlamentare del Provvedimento.

In particolare, tra le altre, si segnalano:

- il riconoscimento del regime della **"cedolare secca"** (con aliquota del 21%) per i **contratti di locazione di abitazioni per periodi inferiori a 30 giorni**, stipulati sempre da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, anche attraverso la gestione di portali online (art.4);
- la riduzione dei termini (da 2 ad un anno) per l'esercizio del diritto alla **detrazione dell'IVA** assolta al momento del pagamento dei beni e servizi acquistati (art.2);
- le modifiche al regime di **esecuzioni immobiliari** (art.8).

Come noto, l'espropriazione immobiliare viene ammessa da parte dell'Agente della riscossione a condizione che non si tratti dell'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale.

In particolare, l'espropriazione è possibile se i crediti erariali sono superiori a 120 mila euro e se è stata iscritta ipoteca da almeno sei mesi senza che il debitore abbia pagato.

Inoltre, il valore "dei beni" deve essere superiore a 120 mila euro. In merito, il D.L. 50/2017 ha sostituito la precedente espressione "del bene" con la dizione "dei beni".

A parere dell'Ance, la modifica appare di incerta formulazione, tenuto conto che non è chiaro se questa sia volta a commisurare il limite di 120 mila euro a tutti i beni del debitore, oppure solo a quelli da pignorare su cui è stata iscritta ipoteca dall'agente della riscossione. In merito, si attendono i necessari chiarimenti ministeriali.

MISURE PER IL LAVORO

APE SOCIALE (ART.53)

Con riferimento alla disposizione introdotta in materia di “Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE sociale”, pur apprezzando la modifica normativa dell’art. 53 del D.L. n. 50/17 che ha reso più flessibile il requisito relativo allo svolgimento da almeno 6 anni, in via continuativa, dell’attività lavorativa “particolarmente difficoltosa e rischiosa”, permane la criticità relativa al possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Le professioni che rientrano nella casistica dei lavori definiti particolarmente difficoltosi e rischiosi (Allegato C) interessano, tra gli altri, gli operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici e i conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.

Sul punto, si rileva, primariamente, una non idonea equiparazione tra le suddette attività e talune altre attività elencate nell’allegato stesso, per le quali sono previste le medesime condizioni di accesso al trattamento in esame, pur non essendo caratterizzate dallo stesso livello di rischiosità e “usura”.

Valutazione

Rispetto alle altre attività elencate, il settore dell’edilizia si contraddistingue, infatti, ai fini di una valutazione in merito alle attività usuranti, per essere caratterizzato da lavorazioni particolarmente faticose e ad elevata rischiosità che accompagnano tutto l’arco del periodo di vita lavorativo dell’operaio, con conseguenti eventi infortunistici che continuano a inserire tale settore nel novero di quelli più a rischio.

L’analisi dell’andamento infortunistico per fasce di età, infatti, evidenzia che la crescita degli infortuni mortali è concentrata soprattutto in quella 35-64 anni (da 100 a 120 casi), che rappresenta oltre l’80% del totale. Per questa fascia l’incidenza degli infortuni mortali, in rapporto agli occupati, aumenta dallo 0,09 del 2014 allo 0,11 del 2015.

Da considerare, inoltre, che la vita lavorativa di un operaio, sottoposto ad un’attività che fa della categoria stessa tra le più usuranti dal punto di vista fisico, si accumulano mediamente 26-28 anni di contributi. Ciò non consente, dunque, un agevole raggiungimento degli anni previsti dalle attuali disposizioni, anche in virtù della discontinuità lavorativa tipica del settore delle costruzioni.

Quanto sopra anche a causa delle interruzioni dei rapporti di lavoro tipiche del settore, dovute alla fine delle specifiche fasi lavorative o del cantiere e al ricorso, sempre maggiore negli ultimi anni per la consolidata crisi del mercato, a periodi coperti da tutele in costanza di rapporto di lavoro e a trattamenti di disoccupazione involontaria.

Pertanto, in virtù della permanente esposizione degli operai edili ad attività lavorative discontinue, si dovrebbe prevedere una riduzione del requisito dell’anzianità contributiva minima a 30 anni.

PROPOSTE AGGIUNTIVE

- *INTERVENTI IN
MATERIA DI
RESPONSABILITÀ
SOLIDALE*

Alla luce dell'approvazione del Disegno di legge di conversione del D.L. 25/2017 recante "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", si ritiene imprescindibile intervenire ulteriormente sul tema, al fine di evitare gli effetti gravosi derivanti dalla normativa in essere per gli operatori economici interessati nella filiera degli appalti.

Come noto, infatti, il tema della responsabilità solidale affligge il settore edile, coinvolto in prima linea nell'ambito degli appalti.

Pur consapevole, infatti, del necessario contemperamento tra le esigenze di tutela dei lavoratori interessati e quelle afferenti le imprese della filiera, l'Ance reputa fondamentale intervenire con meccanismi di attenuazione delle suddette conseguenze, peraltro aggravate dall'ampia durata del vincolo solidale di 24 mesi dalla fine dei lavori che si auspica al più presto venga ridotta almeno a 12 mesi.

Si chiede, quindi, di dare seguito all'impegno assunto dal Governo mediante l'approvazione dell'Ordine del giorno G2.102 (testo 2), approvato in sede di conversione del suddetto decreto legge, in materia di compensazione dei crediti nascenti dal versamento delle somme a titolo di responsabilità solidale.

Occorre, infatti, inserire una previsione che liberi dagli effetti gravosi della responsabilità solidale chi ha diligentemente adempiuto in luogo del coobbligato inadempiente.

Nel caso in cui il committente/appaltatore paghi i lavoratori impiegati nell'appalto e gli Istituti, mediante il versamento delle retribuzioni e/o dei contributi non versati dal diretto datore di lavoro, con riferimento al periodo di esecuzione del contratto, deve essere sancita, in alternativa all'azione di regresso, la facoltà di compensare tali somme con il valore dei debiti contrattuali esistenti (fatture) nei confronti di tutti i coobbligati inadempienti.

Diversamente, il coobbligato vedrebbe duplicarsi il suo onere: oltre a dover rispondere in solido in luogo del proprio coobbligato inadempiente dovrebbe anche far fronte al pagamento del debito contrattuale sotteso al contratto di appalto e/o subappalto: ciò risulterebbe assolutamente iniquo quale conseguenza del vincolo solidaristico previsto dalla norma.

Altresì importante risulta essere la previsione secondo la quale tale compensazione potrà essere fatta valere anche in sede di eventuale fallimento del coobbligato, laddove il curatore fallimentare richiedesse il pagamento dei debiti contrattuali al committente/appaltatore che abbia adempiuto ai propri obblighi di responsabile in solido.

Pertanto, fermo restando quanto previsto dalla normativa fallimentare tra crediti e debiti nei rapporti diretti col fallito, si ritiene necessario, alla luce del complessivo coinvolgimento dell'istituto della responsabilità solidale, chiarire espressamente che il meccanismo previsto dall'art. 1243 del C.C. opera pure nei rapporti tra committente (o appaltatore)

ed eventuali successivi subappaltatori, anche quando vi sia l'interposizione di un terzo soggetto nella catena degli appalti e subappalti.

*CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI ORDINARIA*

Si auspica un intervento normativo che possa rendere l'attuale disciplina sugli ammortizzatori sociali maggiormente compatibile con le dinamiche lavorative del settore delle costruzioni edili.

In via preliminare, occorre una norma che preveda la ricostituzione delle Commissioni Provinciali della Cigo.

E' necessario inoltre equiparare i criteri di conteggio della Cigo tra i diversi settori produttivi. Ciò in quanto, ad oggi, gli eventi oggettivamente non evitabili in edilizia (evento meteo) sono conteggiati nelle 52 settimane di fruizione massima della Cassa integrazione ordinaria.

E' necessario anche ridurre ulteriormente l'aliquota ordinaria per il finanziamento di tale trattamento, attualmente pari per gli operai al 4,70%, aliquota ben più alta rispetto agli altri settori produttivi dell'industria in genere.

Inoltre, si ritiene necessario chiarire che, nel settore edile, l'anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni sia considerata in riferimento al medesimo datore di lavoro, a prescindere dall'unità produttiva ove il lavoratore opera o ha operato.